SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

10° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1979

Presidenza del Presidente CENGARLE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Proroga delle prestazioni assistenziali e previdenziali per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi a validità prorogata » (580), d'iniziativa dei deputati Pisicchio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag.	55, 57,	61 e passim
Antoniazzi (PCI)			
CAZZATO (PCI)			58, 59
FASSINO (PLI)			. 60, 61, 66
Ferrara Nicola (DC) .			66
GRAZIOLI (DC)			
MANENTE COMUNALE, sotte	oseg1	retar <mark>io</mark> (di Sta-
to per il lavoro e la prev	riden	za socia	le . 63, 65
PANICO (PCI)			61
ROMEI (DC), relatore all	la Co	ommissi	one 56, 61
			62 e passım
ZICCARDI (PCI)			57, 61

I lavori hanno inizio alle ore 10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Proroga delle prestazioni assistenziali e previdenziali per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi a validità prorogata » (580), d'iniziativa dei deputati Pisicchio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga delle prestazioni assistenziali e previdenziali per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi a validità prorogata », d'iniziativa dei deputati Pisicchio ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo il dibattito sospeso nella seduta di ieri. Come i colleghi ricorderanno, abbiamo convenuto di rinviare la discussione del disegno di legge anche al fine

di trovare una possibile soluzione sull'articolo 2, sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario. Ascoltiamo dal relatore quanto ha da comunicarci.

R O M E I, relatore alla Commissione. Ieri nella mia relazione ho tralasciato alcuni aspetti di carattere tecnico-formale per quanto riguarda la formulazione dell'articolo 1 che ho l'obbligo di far conoscere alla Commissione, la quale nella sua sovranità deciderà se prenderli o meno in considerazione.

L'ultima proroga del diritto alle prestazioni, cui fa riferimento anche l'articolo 1 del testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, è stata disposta con la legge n. 41 del 1978, esattamente dall'articolo 9. Detto articolo al primo comma dispone la proroga del diritto alle prestazioni e al secondo comma precisa le esclusioni da questo diritto. Il criterio pratico è rappresentato da un onere posto a carico del lavoratore attraverso una dichiarazione di notorietà con la quale il lavoratore afferma di non trovarsi nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 9, cioè di non essere pensionato, emigrato o occupato in altri settori di attività produttiva.

Ora, accingendosi il Parlamento a protrarre la proroga oltre la data del 31 dicembre 1979, la soluzione più logica sarebbe apparsa quella di stabilire che le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge n. 41 del 1978 continuino ad applicarsi anche negli anni 1980 e 1981. Nulla si sarebbe innovato rispetto all'ultima legge di proroga, tranne il termine del 31 dicembre 1979 che diventerebbe 31 dicembre 1981. Viceversa, il testo pervenutoci dalla Camera dei deputati non segue questa logica, ma una diversa che, a mio avviso, potrebbe dar luogo a taluni inconvenienti. Si parla, infatti, di proroga delle prestazioni, delle assicurazioni gestite dall'INPS e dall'INAM. In questo senso, tranne l'errato riferimento all'INAM che dal 1º gennaio 1980 non gestirà più prestazioni assicurative (ma è questo un aspetto marginale), l'articolo 1 parla di proroga del diritto alle prestazioni e non di proroga degli elenchi, mentre invece nella prima parte detto articolo richiama una delle tante leggi di proroga degli elenchi e non l'ultima sul diritto alle prestazioni. Si legge: «...ai braccianti e categorie assimilate iscritti alla data del 31 dicembre 1977... »; detta data è antecedente l'ultima legge di proroga. Proseguendo si legge: iscritti alla suddetta data « in base al secondo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 ». Anche questo riferimento è sbagliato perchè alla data del 31 dicembre 1977 sono iscritti i lavoratori degli elenchi prorogati non dal decreto-legge del 3 febbraio 1970, n. 7, ma dall'articolo 1 della legge n. 852 del 1973. Il secondo comma dell'articolo 18 del decreto-legge n. 7 del 1970, infatti, prorogava gli elenchi fino al 31 dicembre 1971 e non fino al 31 dicembre 1977. Successivamente è intervenuta una legge di proroga che ha portato il termine al 31 dicembre 1977 e precisamente la legge n. 852 del 1973 che ho citato poc'anzi.

Tutto questo darebbe luogo, a mio avviso, se l'articolo restasse così come è, a problemi interpretativi, a contenzioso e ad altre analoghe difficoltà.

Accenno, inoltre, ad altre due modificazioni rispetto all'ultima legge di proroga, la n. 41 del 1978: la prima è che con l'articolo proposto non si indica alcun criterio all'ente gestore delle assicurazioni per individuare quali sono i lavoratori emigrati, pensionati od occupati in altri settori di attività produttiva, a differenza della predetta legge n. 41 che, invece, obbligava, come ho già detto, il lavoratore a dichiarare il proprio stato con un atto avente valore pubblico, quale la dichiarazione di notorietà. A questo punto l'ente preposto alla compilazione degli elenchi dovrà porsi l'interrogativo se continuare a seguire la procedura prevista dalla legge n. 41 o seguire un'altra procedura senza sapere, però, quale. Si dovrebbero, forse, chiamare i lavoratori ad uno ad uno ed interrogarli?

La seconda novità rispetto all'ultima legge di proroga (mi riferisco sempre alla legge n. 41 del 1978) è rappresentata da quell'inciso su cui ho già richiamato la vostra attenzione nella mia relazione di ieri, che fa riferimento ai lavoratori che godono di un trattamento pensionistico, avendo raggiunto

10° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1979)

l'età per la pensione di vecchiaia, i quali erano stati esclusi dalla proroga del 1977. Sorge un problema da non sottovalutare. Se effettivamente il Parlamento decide di correggere la sua precedente decisione approvando il provvedimento così com'è, si viene a creare una situazione anomala proprio in riferimento a quei soggetti i quali fino al 31 dicembre 1977 sono stati iscritti negli elenchi nominativi a validità prorogata e quindi hanno goduto di tutti i diritti sotto forma di prestazioni e di accrediti dei contributi agli effetti pensionistici. Per gli anni 1978 e 1979 sono stati invece cancellati dagli elenchi e non hanno avuto diritto nè a prestazioni nè a versamenti figurativi di contributi ai fini pensionistici, mentre per gli anni 1980 e 1981, in base al provvedimento in esame, vengono reintegrati negli elenchi fruendo di nuovo di tutti i diritti relativi.

In conclusione, per quanto riguarda l'articolo 1 la soluzione più lineare resta, a mio avviso, la proroga pura e semplice del diritto alle prestazioni previste dall'articolo 9 della legge n. 41 del 1978: così facendo, non sorgono dubbi nè problemi di interpretazione della legge.

Se poi si intende reincludere nel godimento dei benefici coloro che godono di un trattamento pensionistico di invalidità o di anzianità, allora sarebbe opportuno aggiungere un secondo comma, in qualche modo interpretativo, che comporti l'accredito dei contributi figurativi per la pensione di vecchiaia anche per gli anni 1978 e 1979. Mi sforzo di proporre questa seconda soluzione nel tentativo di appianare la contraddizione che abbiamo di fronte, restando all'interno dell'articolo in esame, appunto sotto forma di interpretazione autentica dell'articolo 9 della citata legge n. 41. Mi rendo però conto che qualora decidessimo in tal senso, sorgono problemi procedurali che ritarderebbero l'iter del provvedimento di legge, perchè si determinerebbe l'esigenza di un parere della Commissione affari costituzionali. Lascio alla Commissione la soluzione del dilemma.

Per quanto riguarda l'articolo 2, salvo novità che fino a questo momento non conosco, l'opinione del relatore è che, essendo in sede deliberante, di fronte al parere contrario della Commissione bilancio, non ci sia altra soluzione che quella di sopprimerlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Z I C C A R D I. Ritengo che alcune questioni poste dal relatore siano effettivamente reali, altre no. È comunque nostro dovere considerare il problema sul piano pratico Se dovessimo decidere di modificare l'articolo 1 del provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, tanto più se in modo tale da rendere necessari pareri di altre Commissioni, corriamo il rischio di non poter approvare il provvedimento entro il 1979. Il disegno di legge tornerebbe alla Camera che lo ha già approvato, e che, pareri di altre Commissioni a parte, avrebbe bisogno di ridiscuterne il testo nella nuova formulazione.

Teniamo presente che ci troviamo di fronte ad una situazione parlamentare, politica e governativa incerta, per cui se non si approva il disegno di legge oggi stesso, ovviamente il tutto slitterebbe all'anno nuovo, con tutti i rischi che ciò comporterebbe.

Fra l'altro è in programma a breve scadenza la discussione del riordinamento della previdenza agricola ed eventualmente le questioni sollevate dal relatore potranno trovare soluzione in quella sede.

Vorrei inoltre richiamare l'attenzione della Commissione su un altro punto dell'articolo 1 che potrebbe dare luogo a situazioni davvero molto delicate. Mi riferisco al primo comma, laddove è detto « in base al secondo comma dell'articolo 18 del decretolegge 3 febbraio 1970, n. 7... ». Noi ne dobbiamo dare un'interpretazione precisa. Nulla ci vieta di considerare che in definitiva le commissioni compilino gli elenchi che poi vengono successivamente prorogati, cioè che le commissioni stesse con la loro opera non intervengano nel merito del problema. Possiamo interpretare la norma nel senso che quando le commissioni compilano gli elenchi vi includono anche coloro che sono inseriti negli elenchi prorogati, cioè gli atti che

10° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1979)

poi trasmettono alle commissioni provinciali per i contributi unificati sono elenchi complessivi degli aventi diritto, divisi per categoria.

In tal modo procediamo ad una interpretazione pratica della norma, tendente ad ovviare ad una imperfezione di carattere formale; quindi non sorge alcun problema di merito.

Per cui, riepilogando, direi di considerare i tempi e di considerare che molte delle questioni sollevate dal relatore possiamo affrontarle e risolverle quando discuteremo il disegno di legge governativo sulla previdenza agricola. Già vi sono iniziative di carattere parlamentare, quindi avremo diversi testi nei quali inserire norme che chiariscano le questioni sollevate.

GRAZIOLI. Desidero precisare che parlo a titolo personale. Ho una grande perplessità a considerare positivamente l'articolo 1 così come ci viene proposto, prima di tutto per il sistema, che non mi pare corretto, delle proroghe successive; dal 1964 continuamente si è operato in questo senso e così facendo mi pare che si manchi di rispetto al Parlamento. Fatta questa precisazione, passo a farne un'altra di diversa natura. Giustamente il senatore Ziccardi ha fatto riferimento ad una nuova legge che deve rivedere tutta la materia della previdenza in agricoltura, ma ho la sensazione che in quella occasione ci troveremo di nuovo a sentir parlare di diritti acquisiti, come ha fatto di recente l'onorevole Longo, segretario del Partito socialista democratico italiano, e che non riusciremo ad approvare niente.

C A Z Z A T O. L'onorevole Longo quando parla di diritti acquisiti si riferisce purtroppo ad altri tipi di diritti, alla ricerca di alcuni gruppi di alleanze...

GRAZIOLI. È vero, il riferimento è in altre direzioni. Comunque, io ho presente la gravissima situazione sociale, ho presente il vero significato della proroga, conosco la situazione, ma mi pare che sarebbe più corretto operare diversamente.

Si potrebbe trasferire dall'INPS allo Stato il problema che in modo surrettizio vogliamo risolvere, cercando di seguire canali chiari, altrimenti creiamo situazioni assurde. Quando andiamo a vedere il grande deficit del settore agricolo non possiamo attribuire tutta la responsabilità ai lavoratori autonomi perchè un grande vuoto viene determinato anche dagli elenchi prorogati. La situazione, ripeto, chiede di essere chiarita, pertanto credo che dovremmo riprendere tutti assieme lo spirito di quell'ordine del giorno che la Commissione votò nel 1977 in relazione proprio a questi problemi, ordine del giorno nel quale mi sembra che si guardasse seriamente alle questioni così come dovrebbero essere poste.

Un'altra osservazione è, poi, che andiamo a reintrodurre con questa proposta di proroga coloro che erano stati esclusi, quelli che godevano di pensione o per vecchiaia o per invalidità e, guarda caso, li andiamo a reintrodurre proprio poco prima che in questa stessa Commissione si inizi a discutere il nuovo provvedimento che dovrebbe rivedere tutti i criteri delle pensioni di invalidità, determinando elementi di restrizione. Ora, mi pare che da una parte si predica che il problema della pensione di invalidità deve essere rivisto, mentre dall'altra addirittura concediamo a coloro che, in un modo o nell'altro, sono arrivati ad avere la pensione di invalidità ulteriori benefici. Faremo bene a tenere presente un minimo di coerenza nel momento in cui ci accingiamo ad operare e a fare leggi che dovrebbero incidere nella sostanza di tutto il settore della previdenza sociale. Pertanto, intendo presentare all'articolo 1, quintultima riga, un emendamento soppressivo delle parole: « avendo compiuto l'età pensionabile di vecchiaia »; si tratta di una frase che di fatto ristabilisce le situazioni che si verificavano fino al 31 dicembre 1979. Sarebbe, infatti, fin troppo curioso che avendo fatto una cattiveria, per così dire, per due anni successivi, poi ridiventiamo buoni dal 1980 fino al 1981. Allora, starei per dire che se vogliamo fare un atto di giustizia dovremmo recuperare anche gli anni 1978 e 1979 che abbiamo escluso con i passati provvedimen-

ti. Voglio comunque dire che se il discorso che vogliamo fare deve avere una sua coerenza, dobbiamo attenerci a criteri diversi.

Sono anche del parere che, per esempio, per quel che riguarda il riferimento all'INAM dovremmo parlare di ex-INAM o trovare un'altra dizione. Non intendo essere frainteso, non voglio trovare il mio nome sui manifesti come già è avvenuto tre anni fa nel mio collegio, perchè ho presente il problema sociale e lo sento e lo vedo in termini drammatici; ritengo, però, che così esso venga risolto in modo contraddittorio, creando non solo confusione, ma anche ingiustizie, dando adito a tutta quella serie di piccoli brogli ai quali accedono non le persone a cui dovrebbe andare tutta la nostra solidarietà, ma quelle che niente hanno da spartire con la necessità di avvalersi di queste norme. Quindi, ripeto la mia piena solidarietà nei confronti delle categorie veramente interessate, ma ritengo che per risolvere i loro problemi si stia usando lo strumento sbagliato.

C A Z Z A T O. Vorrei richiamare la vostra attenzione su un fatto che sovente ritorna alla ribalta, non solo in questa Commissione, ma anche fuori. L'11ª Commissione nel 1977 — ricordo con esattezza — in effetti votò un ordine del giorno, auspicando di arrivare ad una soluzione coordinata e definitiva dell'assetto previdenziale in agricoltura e quindi degli strumenti su cui il sistema previdenziale agricolo doveva reggersi.

Credo che nessuno di noi abbia dimenticato ciò. Però tendiamo a sottovalutare alcuni altri aspetti del problema che in quell'ordine del giorno avevamo ipotizzato. Cioè, la condizione perchè si arrivasse ad un nuovo ordinamento del sistema previdenziale, quindi ai nuovi strumenti su cui il sistema doveva reggersi, dipendeva da due fattori decisivi: da un lato la riforma, il riordinamento del collocamento nelle sue strutture, e dall'altro la creazione di nuove condizioni occupazionali. Tali elementi fondamentali non si sono realizzati nel corso degli ultimi anni nè ci sono prospettive positive per il futuro. Di fronte ad una simile situazione, è necessaria da parte nostra la più profonda attenzione e il più vivo senso di responsabilità, che d'altra parte credo presenti in ognuno di noi.

Ciò premesso, vorrei ricordare ai colleghi della Democrazia cristiana che la Commissione lavoro della Camera dei deputati era partita da un disegno di legge di proroga che investiva anche alcune norme relative al collocamento e alla funzionalità delle commissioni competenti. Perchè, se vogliamo che le commissioni comunali di collocamento, alle quali spetta la gestione e la compilazione degli elenchi trimestrali, annuali eccetera, esercitino le loro funzioni. dobbiamo creare le condizioni necessarie. Infatti attualmente i funzionari del Ministero non possono convocare le commissioni al mattino, perchè a causa dei vari impegni non ci va nessuno; non le convocano nel pomeriggio o la sera poichè per gli interessati non è previsto alcun rimborso per lavoro straordinario; quindi non ci va nessuno egualmente. In pratica le commissioni vengono chiamate a registrare semplicemente i verbali di compilazione, quando questo avviene: è un dato di fatto.

Se intendiamo fare in modo che le commissioni comunali comincino a funzionare per gestire la condizione del lavoro e i problemi relativi agli elenchi anagrafici, dobbiamo porre in essere alcune condizioni e alcuni strumenti. In questo spirito la 13ª Commissione della Camera all'unanimità aveva approvato la norma che ripristinava il diritto degli invalidi a restare inclusi negli elenchi.

Il problema è sorto nel momento in cui gli emendamenti concordati dovevano essere presentati. C'è stato un errore nei tempi di presentazione degli emendamenti, tanto che sono state sollevate anche eccezioni di costituzionalità. Infatti, mentre in un primo tempo si è preso a base un provvedimento che parlava di proroga pura e semplice, si è poi fatto riferimento ad un altro provvedimento che ipotizzava l'istituzione di alcuni organi di gestione. In tal modo è venuto a cadere l'accordo raggiunto tra vari Gruppi politici della Commissione lavoro, relativo ai benefici per i lavoratori delle zone danneg-

giate dalle calamità atmosferiche. Ci troviamo quindi nella situazione in cui, mentre vengono tutelate le imprese che in caso di calamità naturali ricevono sovvenzioni a fondo perduto, finanziamenti agevolati, eccetera, i lavoratori che per gli stessi eventi perdono ogni possibilità di occupazione non hanno diritto ad alcuna tutela o assistenza. È venuta a cadere anche la norma che consentiva di conservare i diritti previdenziali maturati nell'anno solare precedente.

Credo che le osservazioni del collega Romei aprirebbero problematiche non facilmente componibili, mentre noi abbiamo bisogno proprio di evitare ciò, perchè il provvedimento venga approvato: avremo eventualmente modo di perfezionarlo successivamente.

Altro nodo: le osservazioni della Commissione bilancio relative all'articolo 2.

A parte il fatto che a mio avviso è discutibile la quantificazione dell'onere necessario, se teniamo presente quante sono le commissioni comunali, di quanti elementi sono composte, quante sedute effettueranno e altri elementi simili, qualcuno ha calcolato che la spesa oscillerebbe tra i 3 e i 4 miliardi annui; altre voci fanno salire la cifra a 15-16 miliardi annui. In ogni caso io mi chiedo, considerando che tale spesa dovrebbe essere imputata al capitolo concernente la gestione del collocamento del bilancio del Ministero del lavoro, se non sia il caso, in via del tutto eccezionale e salvo revisioni successive, di fare gravare tale spesa sull'INPS. Forse questo contrasta con le opinioni di alcuni colleghi e di alcune organizzazioni sindacali, ma la posta in gioco è il funzionamento di alcuni strumenti su cui la previdenza agricola deve reggersi. Dal momento che siamo in procinto di affrontare il problema del raddoppio degli assegni familiari che, giusto o no a seconda delle opinioni, comporta una spesa di 1.500 miliardi, non si potrebbe stornare da tale imponente cifra il modesto importo di 15-16 miliardi (nella peggiore delle ipotesi) per risolvere un problema tanto importante? Senza contare che un atteggiamento contrario alla volontà espressa dall'altro ramo del Parlamento comporta da parte nostra l'assunzione di grosse responsabilità.

Mi risulta che le organizzazioni sindacali hanno celebrato con manifestazioni in tutto il territorio italiano l'approvazione del provvedimento da parte della Camera: vogliamo ora noi assumerci la responsabilità di fare dei passi indietro? In fondo, ripeto, si tratta di farci carico di una spesa contenuta imputandola ad un ente che se non è il Ministero del lavoro potrebbe essere l'INPS, in via del tutto eccezionale e con la precisa riserva di rivedere il tutto al momento di affrontare il riordinamento generale del sistema previdenziale.

Questo è il nostro parere, perchè siamo fortemente preoccupati e ve lo diciamo senza mezzi termini.

FASSINO. Vorrei dire soltanto che se dovessimo prendere le nostre decisioni sulla base dei manifesti che fanno i sindacati, i quali dimenticano che le Camere sono due e che una legge è tale solo quando entrambe le Camere l'hanno approvata, allora veramente dovremmo ritirarci e lasciare che siano i sindacati a legiferare. Questa tesi, a mio avviso, non è valida, nè è ammissibile, sebbene mi renda conto della gravità del problema, che si debba approvare una legge solo per il poco tempo a disposizione, perchè in tal modo avvaloreremmo le tesi qualunquistiche di chi afferma che il Parlamento le leggi le fa in fretta e quindi male. Mi pare che le osservazioni fatte dal relatore, che sostanzialmente condivido, siano pienamente valide e che sia nostro dovere cercare di correggere quello che altri ha fatto e non ha fatto bene. I tempi stringono e dobbiamo anche cercare di indurre coloro che devono rivalutare e rivedere quello che modificheremo a fare in fretta anch'essi, ma non possiamo approvare così come è un disegno di legge su cui la Commissione bilancio ha espresso delle riserve e che viene indubbiamente ad aumentare le spese e a creare una situazione di ingiustizia, che darebbe ad alcune categorie quello che per due anni non è stato loro dato e ci porterebbe a dover rivalutare gli anni addietro.

10° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1979)

Z I C C A RD I . Non è così. Chiariamo: non aggiungiamo e non togliamo niente; vi sono alcune questioni di interpretazione...

F A S S I N O. Infatti, se mi consente io darei la seguente interpretazione: con questa proroga si allarga il campo a tutti coloro che la proroga precedente aveva escluso.

Z I C C A R D I. Li escludeva solo dall'elenco, se presentavano la domanda per la disoccupazione speciale.

F A S S I N O . Comunque anche a mio avviso la frase « avendo compiuto l'età pensionabile di vecchiaia » dovrebbe essere soppressa. Pertanto, concludo dicendo che sottoscrivo l'emendamento preannunciato dal senatore Grazioli e che è indispensabile non procedere con leggerezza all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè la 5ª Commissione ha espresso parere contrario all'articolo 2 del disegno di legge in esame, mi corre l'obbligo di richiamare alla memoria dei colleghi il quarto comma dell'articolo 40 del Regolamento del Senato, di cui do lettura: « Quando la 5ª Commissione permanente esprima parere scritto contrario alla approvazione di un disegno di legge che importi nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate e che sia stato assegnato in sede deliberante o redigente ad altra Commissione, motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere ».

Gli stessi effetti produce il parere contrario della 5^a Commissione permanente sugli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, ai sensi del quinto comma dell'articolo 41 che rinvia al quarto comma dell'articolo 40 di cui ho dato lettura.

Pertanto, nel caso che approvassimo o modificassimo il disegno di legge in difformità dal parere espresso dalla 5ª Commissione, il provvedimento sarebbe automaticamente rimesso all'Assemblea, con le conseguenze che i colleghi possono immaginare.

PANICO. Signor Presidente, su un fatto siamo tutti d'accordo; ci troviamo di fronte alla necessità di una proroga di un provvedimento il cui termine scade il 31 dicembre 1979. Siamo al 20 dicembre, prossimi alle feste natalizie e ci troviamo ancora a discutere. Inoltre il richiamo al Regolamento impone ritmi ancor più serrati. Il relatore ha fatto la cronistoria ed ha citato anche delle cifre: ci troviamo di fronte a circa 700 mila lavoratori interessati alla proroga che, dalle indagini esperite, nel 1980 diventeranno circa 500 mila per l'esclusione di pensionati, emigrati, eccetera. Ora non possiamo assolutamente cancellare da questo beneficio gli invalidi: questi, infatti, lavorano, ma fanno 51 giornate, 101 giornate...

R O M E I, relatore alla Commissione. Si possono tranquillamente iscrivere nelle liste di rilevamento. Parliamoci chiaro, col sistema della proroga il lavoratore è coperto dalla legge ed il datore di lavoro non è obbligato a pagare i contributi. Se un pensionato di invalidità lavora, può andare all'ufficio di collocamento, farsi avviare al lavoro ed essere iscritto negli elenchi di rilevamento. Invece così come stanno le cose il vantaggio è solo dei datori di lavoro che risparmiano i contributi.

PANICO. Non capisco perchè ci si accanisce verso i pensionati invalidi e non facciamo il discorso per tutti. Allora, diciamo per assurdo che non c'è più proroga perchè tutti possono iscriversi negli elenchi di rilevamento. Se si prende un provvedimento per tutti, non capisco perchè si debba escludere una categoria che, con la situasione esistente, arriva a fare 51, 101 giornate lavorative e che era compresa nella proroga precedente. A questo punto, nonostante i suggerimenti di modifica, ci troviamo anche di fronte alle implicazioni richiamate dal Presidente; pertanto agiamo oggi, in rapporto ai tempi stretti che abbiamo, cercando di riparare in un prossimo avvenire.

10° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1979)

ROMEI, relatore alla Commissione. Comincio subito dal problema delle esclusioni dal diritto alla proroga introdotte con la legge n. 41. Il Governo, con un proprio decreto-legge, accogliendo le indicazioni delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, decise che i pensionati, gli emigrati e gli occupati in altri settori di attività produttiva non avevano diritto alla proroga. Era la famosa « operazione pulizia » degli elenchi, così chiamata dalle organizzazioni sindacali. Vi è una ragione giusta in queste esclusioni: l'emigrato, il pensionato, l'occupato in altri settori di attività produttiva sono già assicurati ai fini previdenziali ed assistenziali per effetto dell'occupazione negli altri settori o all'estero, o per effetto delle disposizioni che tutelano i pensionati. Ricordo, per inciso, che la differenza di 900 mila unità tra dati dell'ISTAT, che indicano in 1.100.000 i lavoratori dipendenti in agricoltura, e quelli della SCAU che ne indicano circa 2 milioni, deriva prevalentemente dalle leggi di proroga, perchè se consideriamo i soli iscritti negli elenchi di rilevamento abbiamo pressochè la coincidenza tra dati ISTAT e SCAU. Quindi si pose il problema della cosiddetta operazione pulizia. Ora si dice che i pensionati di invalidità non dovevano essere esclusi, cioè mi pare di capire che si vuole dare una duplice interpretazione: vanno bene le altre esclusioni, tranne quella dei pensionati di invalidità. Non si intendeva escluderli. Ma c'è una imperfezione del disegno di legge e potrebbe allora valere l'indicazione da me fornita dell'interpretazione autentica della legge n. 41. Si aggiungono difficoltà di carattere procedurale. Osservo che, per i pensionati di invalidità, l'esclusione dalla proroga può comportare due conseguenze.

Prima conseguenza: si iscrivono negli elenchi di rilevamento. La seconda: non si iscrivono negli elenchi di rilevamento, ma fruendo della pensione di invalidità hanno pure diritto all'assistenza di malattia; non percepiscone però il sussidio ordinario o speciale di disoccupazione. Perciò l'intenzione di chi ha proposto di reincluderli nel diritto alla proroga è quella di far loro beneficiare del sussidio di disoccupazione ordinaria o speciale.

Mi rimetto quindi alla Commissione confidando che questo non sia un motivo di conflitto, che si trovi cioè una posizione unitaria.

Una seconda questione riguarda le imperfezioni di natura tecnica riscontrate nell'articolo 1. Ho proposto delle soluzioni che possiamo approfondire. Se volete, si può sospendere la seduta. Per quanto riguarda l'articolo 2 nel suo insieme, non avrei altro da aggiungere.

Un'ultima cosa, prima di concludere: si è un po' enfatizzata la scadenza del 31 dicembre. Per tranquillità della mia coscienza e per quella dei miei colleghi, ricordo che i lavoratori che hanno avuto la proroga delle prestazioni fino al 31 dicembre 1979 percepiranno le relative indennità nell'anno 1980. La disoccupazione ordinaria, quella speciale e gli assegni familiari, infatti, vengono corrisposti l'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento che ne dà diritto. Quindi, tutto sommato, anche se fossimo andati a gennaio, non sarebbe accaduto nulla.

PRESIDENTE. Al fine di facilitare una auspicabile intesa tra i Gruppi, nonchè di consentire che abbia luogo la seduta delle Commissioni riunite affari esteri e lavoro, convocata per oggi alle ore 11, sospendo la seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 11,10 e sono ripresi alle ore 12,40.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori ascoltando dal relatore se è stata raggiunta una intesa sui punti controversi.

R O M E I, relatore alla Commissione. A seguito dei contatti avuti con i rappresentati dei Gruppi parlamentari, propongo la seguente nuova formulazione dell'articolo 1:

Art. 1.

Nelle province di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, ai braccianti e categorie assimilate iscritti alla data del 31 dicembre 1977 in base all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, negli elenchi

nominativi a validità prorogata spettano per gli anni 1980 e 1981 — sulla base del numero di giornate ad essi attribuite nell'elenco — le prestazioni delle assicurazioni gestite dall'INPS nonchè quelle di malattia e maternità, ad eccezione dei lavoratori che, avendo compiuto l'età pensionabile di vecchiaia, godono di un trattamento pensionistico, dei lavoratori emigrati, nonchè di quelli occupati in altro settore produttivo in forma prevalente.

Propongo inoltre di sopprimere l'articolo 2, in conformità al parere emesso dalla 5º Commissione.

Come tutte le soluzioni di compromesso, rimane un po' di amaro in bocca. Comunque il relatore propone alla Commissione di condividere questa soluzione.

ANTONIAZZI. Vorrei fare una rapida considerazione. Per quanto attiene alla nuova formulazione dell'articolo 1 non mi sembra ci siano osservazioni da fare. Noi, invece, non siamo d'accordo sulla soppressione dell'articolo 2 perchè in questo modo non si risolve il nodo di fondo. Il Governo dovrebbe essere in grado di indicare le voci di finanziamento oltre che la quantificazione della spesa. Il rischio reale è che continui lo stato di paralisi di queste commissioni, perchè la frequenza alle medesime significa per molti lavoratori perdere ore o mesi di giornate di lavoro, dal momento che queste commissioni non hanno solo il compito di preparare gli elenchi, ma anche quello di discutere tutti i problemi che riguardano il collocamento, l'avviamento al lavoro, i piani colturali previsti dagli accordi sindacali.

Conseguentemente l'articolo 1 ci deve garantire almeno le prestazioni dal 1º gennaio. Non siamo d'accordo invece, come ho detto, sulla soppressione dell'articolo 2 ed invitiamo il Governo ad indicarci quali sono le possibili fonti di finanziamento. In tal caso anche l'articolo 2 potrebbe essere approvato o si potrebbe esaminare in un provvedimento a parte come garantire il funzionamento delle commissioni di collocamento.

GRAZIOLI. Desidero intervenire brevemente soltanto per precisare che a titolo personale presento un sub-emendamento al nuovo testo dell'articolo 1 soppressivo delle parole « avendo compiuto l'età pensionabile di vecchiaia ».

Le motivazioni si riferiscono a ciò che avevo precedentemente detto e che, del resto, avevo manifestato durante la sospensione della seduta. Mi scuso con il senatore Ziccardi che ha cercato in un modo anche simpatico di convincermi, ma per coerenza, se mi creo un precedente di tale natura, non saprei come riferire sul disegno di legge che rivede tutta la materia delle pensioni di invalidità.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MANENTE COMUNALE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Ho già fatto presente nella riunione di ieri quale era stato lo svolgimento dell'esame presso la 13ª Commissione della Camera dei deputati dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisicchio ed altri e dei deputati Di Corato ed altri. Ho ricordato che era intervenuta una fusione dei due disegni di legge sui quali si erano pronunciate le Commissioni bilancio e affari costituzionali della Camera. Poichè dal relatore erano stati proposti alcuni emendamenti ai testi dei disegni di legge sui quali era stato già espresso il parere favorevole delle Commissioni bilancio e affari costituzionali, che richiedevano l'approvazione da parte delle predette Commissioni comportando questioni di costituzionalità e di spesa, essi erano stati ritirati ed era stato predisposto un disegno di legge nel quale erano state inserite sia la proposta del deputato Di Corato, sia la proposta del deputato Pisicchio.

La sottocommissione per i pareri della Commissione bilancio del Senato ha dato parere favorevole all'articolo 1 e parere contrario all'articolo 2, se non si era in grado di indicare la copertura della spesa e la quantità della spesa afferente al funzionamento delle commissioni agricole di collocamento e alla corresponsione del gettone di presenza.

Il parere, vincolante per la nostra Commissione, giacchè il disegno di legge viene discusso in sede deliberante, non ha consentito di portare avanti il discorso che era quello di attribuire all'istituto che provvede alla verifica degli elenchi la possibilità di sostenere l'onere della spesa, in quanto la sua dizione impone la ricerca della copertura e della quantificazione dell'onere che lo Stato, al momento, non può fare. Infatti, bisognerebbe accertare quante sono le commissioni agricole di collocamento effettivamente funzionanti o, per meglio dire, quante sono le commissioni istituite - di commissioni funzionanti ve ne sono ben poche proprio per effetto della mancata corresponsione del gettone di presenza — presso quali comuni, e qual è la spesa che dovrà essere indicata e affrontata dal Governo per ovviare a quanto ha sostenuto nel proprio parere la Commissione bilancio del Senato.

Nel corso dell'incontro che ho avuto ieri al Ministero del tesoro con il rappresentante del Governo, mi è stato comunicato che dal verbale della Commissione bilancio della Camera dei deputati risulta che il Governo aveva espresso parere contrario alla approvazione dell'articolo 2 e che tuttavia la Commissione, nella sua sovranità, lo aveva disatteso. Il parere è stato ribadito dal Comitato pareri della Commissione bilancio, per cui si era giunti alla decisione di approvare l'articolo 1 e, qualora non si fossero trovate le fonti di copertura, di non approvare l'articolo 2.

Mi rendo conto che il disegno di legge in esame, che non è d'iniziativa governativa ma parlamentare, ha avuto una traumatica nascita in quanto alla Camera dei deputati si era cercato d'inserire altri emendamenti che non hanno potuto trovare collocazione nel provvedimento in discussione, e che riguardavano le questioni sollevate sia per i dipendenti dei consorzi di bonifica, sia per gli addetti alla corresponsione del gettone di presenza. La sua redazione è stata talmente approssimativa che ha minacciato di far

diventare il disegno di legge un vero e proprio aborto legislativo. I tempi si sono ora ristretti al punto che oggi, 20 dicembre, si è costretti, per salvare la proroga degli elenchi anagrafici, a limitarsi all'approvazione di un articolo unico senza avere la possibilità di provvedere alla copertura finanziaria relativa all'articolo 2, perchè è difficile identificare sia la quantità della spesa, sia il capitolo di bilancio nel quale inserirla.

Nel dibattito svolto questa mattina è stata avanzata la proposta che in sede di esame della riforma della previdenza agricola si debba affrontare nuovamente anche il problema degli elenchi anagrafici.

Vi è un disegno di legge d'iniziativa parlamentare ricordato dal senatore Romei, primo firmatario, e, come ha avuto occasione di dire in questa stessa Commissione il Ministro del lavoro nella sua replica sulla tabella del bilancio, è stato predisposto da parte del Governo un disegno di legge sulla previdenza agricola e si sono conclusi gli incontri con le organizzazioni sindacali per arrivare alla sua presentazione. Naturalmente, poichè la riforma della previdenza in agricoltura non può nascere prima della riforma del sistema pensionistico, il Ministro del lavoro ha rilevato che subito dopo il disegno di legge sulla riforma delle pensioni presenterà anche quello riguardante la previdenza agricola, che dovrebbe essere discusso al Senato proprio perchè in questo ramo del Parlamento, nella scorsa legislatura, sono stati resi noti gli intendimenti del Governo e come il disegno di legge n. 1125 (della VII legislatura) era stato riformato in alcune parti sulle quali si era pervenuti ad una larga intesa, mentre altre erano state accantonate; il nuovo disegno di legge comprende tutto quello che è stato stabilito dalla Commissione lavoro del Senato, e dato che in alcune parti si è manifestata qualche perplessità, in tale sede potremo affrontare il problema.

Personalmente, come rappresentante del Governo, non sono in grado di dire al senatore Antoniazzi quanti sono i miliardi necessari, nè quali sono le possibilità del bilancio del Ministero del lavoro. Abbiamo

esaminato la tabella del Ministero del lavoro e in quella occasione, se avessimo pensato che nell'apposito capitolo poteva essere inserita anche la parte afferente al funzionamento delle commissioni agricole di collocamento, avremmo potuto chiedere anche una variazione di bilancio.

Credo che il Governo dando la propria adesione all'approvazione del disegno di legge che è pervenuto dalla Camera nei due articoli, abbia voluto concordare sul fatto che si desse un gettone di presenza ai componenti delle commissioni di collocamento perchè fossero messe in condizioni di funzionare per tutti quei motivi che abbiamo sempre indicato e che sono stati ribaditi questa mattina, e cioè che le commissioni di collocamento avrebbero potuto funzionare se vi fosse stata almeno la possibilità di recuperare le spese per potersi recare nei luoghi dove le commissioni debbono riunirsi.

Di fronte al parere contrario della 5ª Commissione, stante l'urgenza del disegno di legge, non posso che essere d'accordo sulla soppressione dell'articolo 2 e favorevole all'articolo 1 nel nuovo testo proposto dal relatore. Niente impedisce all'iniziativa legislativa, quando affronteremo la legge finanziaria e il bilancio nel suo complesso, che le proposte che sono state avanzate possano trovare una loro naturale sede e ritornare quindi sul problema del funzionamento delle commissioni di collocamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Nelle province di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, ai braccianti e categorie assimilate iscritti alla data del 31 dicembre 1977 in base al secondo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, negli elenchi nominativi a validità prorogata spettano per gli anni di competenza 1980 e 1981 — sulla ba-

se del numero di giornate ad essi attribuite nell'elenco — le prestazioni delle assicurazioni gestite dall'INPS e dall'INAM, ad eccezione dei lavoratori che, avendo compiuto l'età pensionabile di vecchiaia, godono di un trattamento pensionistico, dei lavoratori emigrati, nonchè di quelli occupati in altro settore produttivo in forma prevalente.

Il relatore, senatore Romei, ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 1.

Nelle province di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, ai braccianti e categorie assimilate iscritti alla data del 31 dicembre 1977 in base all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, negli elenchi nominativi a validità prorogata spettano per gli anni 1980 e 1981 — sulla base del numero di giornate ad essi attribuite nell'elenco — le prestazioni delle assicurazioni gestite dall'INPS nonchè quelle di malattia e maternità, ad eccezione dei lavoratori che, avendo compiuto l'età pensionabile di vecchiaia, godono di un trattamento pensionistico, dei lavoratori emigrati, nonchè di quelli occupati in altro settore produttivo in forma prevalente.

A questo testo il senatore Grazioli ha presentato un sub-emendamento tendente a sopprimere le parole: « avendo compiuto l'età pensionabile di vecchiaia ».

R O M E I , relatore alla Commissione. Sul sub-emendamento del senatore Grazioli mi rimetto al Governo.

MANENTE COMUNALE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Sono contrario in linea di principio al sub-emendamento presentato dal senatore Grazioli e lo invito a ritirarlo.

10° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1979)

GRAZIOLI. Credo di poter accettare parzialmente la richiesta dichiarando che insisto nel sub-emendamento solo a titolo personale, indipendentemente da quello che può essere il pensiero del Gruppo. Comprendo le considerazioni che sono state avanzate, ma ho anche problemi di coerenza; per cui, ripeto, pur mantenendo la mia proposta a titolo personale, libero il mio Gruppo dall'impegno di votare l'emendamento.

FASSINO. Dichiaro di associarmi al collega Grazioli e voterò a favore del suo sub-emendamento all'articolo 1.

FERRARA NICOLA. Sull'emendamento Grazioli devo dire che senza di esso rischiamo di creare un'ingiustizia. Perchè vogliamo inserire per forza il pensionato d'invalidità, che è incapacitato a lavorare ma che comunque credo abbia un reddito maggiore di chi di pensione d'invalidità non gode? Il diritto è delimitato non solo per chi ha la pensione d'invalidità ma anche per chi è idoneo al lavoro e pensionato. Bisogna quindi evitare di creare una situazione di disparità; anche perchè, oltretutto, esiste una questione di funzionalità, data la formulazione dei moduli che vengono distribuiti dai patronati, per cui bisognerebbe andare ad accertare per ogni caso di quale tipo di pensione si tratti, e così via. È vero che un simile lavoro di verifica può apparire facile; però, a volte, si creano anche difficoltà di ordine procedurale.

Sono quindi favorevole al sub-emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il sub-emendamento all'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 proposto dal senatore Grazioli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo sostitutivo proposto dal relatore.

È approvato.

Art. 2.

Per i componenti le commissioni regionali, provinciali e locali di collocamento di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, viene fissata la corresponsione di un gettone di presenza nella misura di lire 5.000 per ogni seduta. Tale gettone verrà riconosciuto per un massimo di cinque riunioni mensili ai componenti le commissioni nella cui sezione risultano iscritti fino a 500 lavoratori agricoli negli elenchi anagrafici e per un massimo di otto riunioni mensili ai componenti le commissioni nella cui sezione risultano iscritti oltre 500 lavoratori agricoli negli elenchi anagrafici.

Il relatore, conformemente al parere emesso dalla Commissione bilancio, ha proposto la soppressione di questo articolo.

A N T O N I A Z Z I. Sono contrario alla soppressione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, non essendo stati presentati altri emendamenti, passiamo alla votazione.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 2.

Non è approvato.

In conseguenza della soppressione dell'articolo 2, il disegno di legge risulta composto di un articolo unico.

Poichè nessuno domanda di parlare, passiamo alla votazione finale.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge che, nel testo modificato, risulta composto dall'articolo unico già accolto.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 13,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI